

TELELEASING S.p.A.
Sede Legale: 20133 Milano - Via Battistotti Sassi, 11/A - Tel. 02 700 641 - Fax 02 7000 9223
Capitale sociale Euro 9 500 000 i.v. - Partita IVA 13193770156
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 04615730019
Intermediario Finanziario: Elenco Generale U.I.C. 10979 - Elenco Speciale Banca d'Italia Cod. ABI 19256
Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Gruppo Bancario Mediobanca - Socio Assitea



CONTRATTO DI
LOCAZIONE FINANZIARIA
DI BENI MOBILI
N. **471304**
a cura di TELELEASING S.p.A.

DATI DELL'UTILIZZATORE
Denominazione/ragione sociale o nominativo **COMUNE DI ROSSANO VENETO**
Sede legale o residenza - Località **ROSSANO VENETO** CAP **36028** Prov. **VI**
Via/corso/piazza **PIAZZA MARCONI 4** Tel **0424/547111** Fax
Cod. Fisc. **0000000261830248** Partita IVA
Indirizzo a cui spedire le fatture: n. tel. su cui addebitare i canoni: **0424 547111**
E-mail o Località: **PIAZZA MARCONI 4** Prov. **VI** CAP **36028** Via/corso/piazza **ROSSANO VENETO**

DATI DEL RAPPRESENTANTE/I
AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Cognome e nome **ORSO PAOLO** Cognome e nome
Luogo di nascita **TREVISO** Prov. **TV** Luogo di nascita Prov.
Data di nascita **10-Aug-1967** Data di nascita
Indirizzo di residenza **POSSAGNO** CAP Indirizzo di residenza CAP
Luogo di residenza **VIA Morera 11** Prov. **TV** Luogo di residenza Prov.
Doc. d'identificazione numero Doc. d'identificazione numero
Rilasciato a il Rilasciato a il
Codice fiscale **RSOPLA67M10L407F** Codice fiscale

L'Utilizzatore, come sopra rappresentato, chiede di ottenere in locazione finanziaria i beni mobili qui di seguito descritti, dando fin d'ora a tale scopo a TELELEASING S.p.A. (Concedente), ove questi accetti la richiesta, mandato irrevocabile d'acquistarli presso TELECOM ITALIA S.p.A. o altro Fornitore.

DESCRIZIONE E MARCA DEI BENI
AGGIORNAMENTO SISTEMA ALCATEL IN TECNOLOGIA VOICEIP CON FORNITURA DI:
N.1 SERVER TELEFONICO OMNIPXC OFFICE - CPU4 - R 7.0
N.4 ACCESSI ALLA RETE ISDN BASE (BRA) , N. 16 LINEE INTERNE DIGITALI (UA)
N. 32 LINEE INTERNE ANALOGICHE BCA (SLI), N. 1 P.O. (Alcatel 4039) , 3 telefoni IP Alcatel 4028.
Installazione su rete esistente, programmazione e collaudo

STATO DEI BENI Nuovi Ricondizionati In situ DI CUI SATELLITARI: € + IVA
VALORE CAPITALE: € **8.800,00** + IVA DI CUI PC PORTATILI/PALMARI: € + IVA
Luogo d'installazione dei beni: **Piazza Marconi 4 - Rossano Veneto**
LOCALI: di proprietà dell'Utilizzatore di proprietà di terzi (vedere Condizioni Generali, Art. 10)

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Tasso Leasing (nominale annuo) **9,140**
CANONE ANTICIPATO: Costante Indicizzato EURIBOR 3 m. 365 (vedi Condizioni Generali, Art. 8) DURATA DEL CONTRATTO: n. **30** bimestri
VALORE DEL CANONE: € **8.800,00** x **4,089** % = € **359,83** + IVA
(valore capitale) (coefficiente) (valore canone netto)
CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € **359,83** x **30** = € **10.794,96** + IVA
(valore canone netto) (n. bimestri) (valore contratto netto)
VALORE DELL'OPZIONE D'ACQUISTO: € **8.800,00** x **1** % = € **88,00** + IVA
(valore capitale) (aliquota) (valore opzione d'acquisto)
PREMIO ASSICURATIVO ANNUO: € **12,32** + IVA
(valore premio assicurativo netto)
SPESE DI ISTRUTTORIA: € **92,96** + IVA IMPOSTA DI BOLLO: € **14,62**

L'Utilizzatore, dichiarando che il rapporto è instaurato per se stesso e di essere rappresentato da persona/e con i necessari poteri, ed il Concedente convengono e stipulano quanto sopra indicato, secondo le Condizioni Generali in appresso riportate, lette ed approvate.

Luogo e data della richiesta Rossano Veneto L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)	Milano, data della stipula 28/01/2010 IL CONCEDENTE: TELELEASING S.p.A.
<p>APPROVAZIONE SPECIFICA: L'Utilizzatore dichiara d'approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il disposto dei seguenti articoli: Art. 3) Consegna, installazione ed attivazione dei beni - Art. 4) Garanzie sui beni - Art. 5) Decorrenza e cessazione della locazione finanziaria - Art. 6) Restituzione dei beni - Art. 7) Corrispettivo del contratto e modalità di pagamento - Art. 8) Indicizzazione del canone di locazione finanziaria - Art. 9) Opzione d'acquisto dei beni - Art. 10) Tutela della proprietà dei beni - Art. 11) Assicurazione sui beni - Art. 12) Uso e manutenzione dei beni - Art. 13) Riparazioni, deterioramenti, danneggiamenti, perdita dei beni - Art. 14) Divieto per l'Utilizzatore di cessione del contratto e/o dei relativi beni - Art. 15) Clausola risolutiva espressa e recesso del Concedente - Art. 16) Facoltà del Concedente di cessione del contratto e/o dei correlati diritti - Art.18) Clausola fiscale - Art. 20) Foro convenzionale - Art. 21) Richieste di contributi pubblici - Art. 22) Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate.</p> <p>Con riferimento alle informative ricevute (Art. 13, D.Lgs. 198/03; Art. 5 Codice deontologico), si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di Teleleasing S.p.A., alla loro comunicazione ai soggetti/categorie di soggetti indicati ed al trattamento da parte loro, e per l'ambito dei sistemi di informazioni creditizie ove ne ricorrano i presupposti.</p> Luogo e data della richiesta e dell'approvazione L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)	Si allegano: <input type="checkbox"/> Certificato C.C.I.A.A. <input type="checkbox"/> Fotocopia certificato iscrizione Albi Professionali <input type="checkbox"/> Fotocopia documento attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA <input type="checkbox"/> Fotocopia ordine e deliberazione Ente Pubblico <input type="checkbox"/> Fotocopia documento d'identificazione e tesserino Codica Fiscale di chi rappresenta l'Utilizzatore RISERVATO A TELECOM ITALIA S.p.A. o altro Fornitore per autentica della firma e sottoscrizione con il Fornitore Firma del venditore N.

TELELEASING S.p.A.
 Sede Legale: 20133 Milano - Via Battistotti Sassi, 11/A - Tel 02 700 641 - Fax 02 7000 9223
 Capitale sociale Euro 9.500.000 i.v. - Partita IVA 13193770156
 Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 04615730019
 Intermediario Finanziario Elenco Generale U.I.C. 10979 - Elenco Speciale Banca d'Italia Cod. ABI 19256
 Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Gruppo Bancario Mediobanca - Socio Assile

DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI N°

DATI DELL'UTILIZZATORE

Denominazione/ragione sociale o nominativo **COMUNE DI ROSSANO VENETO**

Sede legale o residenza - Località **ROSSANO VENETO** CAP **36028** Prov. **VI**

Via/corso/piazza **PIAZZA MARCONI 4** Tel **0424/547111** Fax

Cod. Fisc. **0000000261630248** Partita IVA

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tasso Leasing (nominale annuo) **9,140** VALORE CAPITALE: € **8.800,00** + IVA

CANONE ANTICIPATO: Costante Indicizzato EURIBOR 3 m. 365 (vedi Condizioni Generali, Art. 8) DURATA DEL CONTRATTO: n. **30** bimestri

VALORE DEL CANONE: € **8.800,00** x **4,089** % = € **359,83** + IVA
(valore capitale) (coefficiente) (valore canone netto)

CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € **359,83** x **30** = € **10.794,96** + IVA
(valore canone netto) (n. bimestri) (valore contratto netto)

VALORE DELL'OPZIONE D'ACQUISTO: € **8.800,00** x **1** % = € **88,00** + IVA
(valore capitale) (aliquota) (valore opzione d'acquisto)

PREMIO ASSICURATIVO ANNUO: € **12,32** + IVA
(valore premio assicurativo netto)

SPESE DI ISTRUTTORIA: € **92,96** + IVA IMPOSTA DI BOLLO: € **14,62**


MODALITA' DI PAGAMENTO: ADDEBITO SU FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE COSTI ED ONERI ACCESSORI

	Euro + IVA
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250,00
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	25,00
Supplemento istruttoria per operazioni agevolate	1050,00
Penale per risoluzione anticipata	Valore attualizzato al tasso BCE dei canoni a scadere oltre al prezzo di riscatto
Gestione sinistri	25,82
Subentri	25,82
Rinegoziazioni contratti, proroghe	25,82
Spese chiusura contratti	25,82
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simil	25,82
Copie conformi documenti	25,82
Spese di invio comunicazioni periodiche	1,00
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	25,82
Conteggio estinzione anticipata	25,82
Variazione Anagrafiche e banca d'appoggio	10,00
Compensi di mediazione riconosciuti a TERZI, la cui ragione sociale è	0,00
Commissioni (espresse in %) per garanzie (es. fidejussione bancaria) richieste per accordare il leasing	0,00
Assicurazione: costo annuo sostenuto dall'Utilizzatore con polizza a propria cura non in convenzione con la Concedente	0,00
Spese di perizia	0,00


Luogo e data

L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri) 

IL CONCEDENTE: TELELEASING S.p.A. 

Ad ogni effetto di legge, l'Utilizzatore dichiara:

- di aver ricevuto, in conformità della normativa sulla "trasparenza", i "Principali diritti del cliente", il Foglio Informativo, la copia completa dello schema di contratto, il Documento di sintesi e l'esemplare di sua spettanza del contratto;
- che i costi ed oneri da lui direttamente sostenuti sono stati da egli stesso forniti o, su sua richiesta ed accettazione, stimati dal Concedente.

L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri) 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI Tra TELELEASING (Concedente) e COMUNE DI ROSSANO VENETO (Utilizzatore)

Art. 1) EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le parti danno atto che il presente contratto si intende stipulato solo dopo che sia stato firmato anche dal CONCEDEnte.

Art. 2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA ED EVENTUALI AMPLIAMENTI

Il CONCEDEnte cede in locazione finanziaria all'UTILIZZATORE, che accetta, i beni sopra descritti appositamente acquistati dal CONCEDEnte presso il Fornitore su specifica richiesta dell'UTILIZZATORE stesso. L'UTILIZZATORE, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere al CONCEDEnte che sui beni già in locazione finanziaria venga effettuato un ampliamento; e tal fine, l'UTILIZZATORE si obbliga, ora per allora, a sottoscrivere il modulo "Ampliamenti sul contratto di locazione finanziaria di beni mobili" in cui sono riportate le relative condizioni.

Art. 3) CONSEGNA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI BENI

La consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni presso l'UTILIZZATORE possono essere effettuate anche indirettamente dal Fornitore, secondo quanto tra loro convenuto. L'UTILIZZATORE si obbliga a prendere in consegna i beni non appena messi a sua disposizione e ad assumersi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna, rinunciando sin d'ora ad eventuale pretesa nei confronti del CONCEDEnte in caso di mancata o ritardata consegna; quindi, l'UTILIZZATORE formalizza senza riserva alcuna:
• l'accettazione dei beni in quanto pienamente rispondenti alle proprie esigenze ed all'uso cui sono destinati e privi di vizi che ne impediscano o limitino l'uso stesso ed il funzionamento;
• la conformità dei beni alle vigenti norme in materia antirfortunistica, antinquamento e di sicurezza sul lavoro;
• il recepimento delle debite istruzioni per l'uso ed il funzionamento corretti dei beni.
L'UTILIZZATORE dichiara di accettare che la consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni possano venire certificate al CONCEDEnte da parte del Fornitore. Le eventuali spese di trasporto, installazione ed attivazione dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE, salvo diverso accordo. L'UTILIZZATORE si impegna a dichiarare espressamente al Fornitore la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all'installazione dei beni e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) GARANZIE SUI BENI

E' esclusa la responsabilità del CONCEDEnte verso l'UTILIZZATORE e verso terzi per vizi dei beni, palesi ed occulti, originari e sopravvenuti, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità, inidoneità, anche accidentale e definitiva, al loro proprio uso. Il Fornitore presta direttamente all'UTILIZZATORE le garanzie di legge e di contratto previste per le forniture di beni, nonché quelle derivanti dalle vigenti norme in materia di antirfortunistica, antinquamento e di sicurezza sul lavoro, relativamente ai beni forniti; in conseguenza di questi prestatrici, l'UTILIZZATORE è tenuto a rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere la garanzia da questi prestatrici. Indipendentemente dalla garanzia prestata dal Fornitore, eventuali contestazioni o reclami relativi ai beni non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto o di chiedere al CONCEDEnte la riduzione del canone od il risarcimento di danni.

Art. 5) DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria decorre dalla data di attivazione dei beni così come attestato e certificato al CONCEDEnte e cessa di diritto al termine dell'ultimo bimestre della sua durata come sopra determinata, salvi i casi di risoluzione in appreso indizio.

Art. 6) RESTITUZIONE DEI BENI

Al verificarsi della cessazione della locazione finanziaria ed in assenza dell'esercizio del diritto d'opzione o del pagamento del relativo prezzo secondo quanto indicato nell'Art. 9, l'UTILIZZATORE è tenuto alla restituzione immediata, al CONCEDEnte o a chi è da costui indicato, dei beni nel medesimo modo anticipatamente ricevuto, con gli accessori e addizionali o miglioramenti apportati; nel caso di inosservanza di questa clausola, l'UTILIZZATORE si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti del CONCEDEnte, al quale compete pertanto la facoltà di esercizio di ogni correlato diritto. Le eventuali spese di disinstallazione e trasporto dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 7) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del contratto è costituito dal prodotto del valore del canone netto per il numero di bimestri come indicato nel frontespizio. Ciascun canone deve essere pagato dall'UTILIZZATORE anticipatamente rispetto alla maturazione della propria competenza bimestrale mediante addebito sulle fatture di Telecom Italia S.p.A.; a tal fine, l'UTILIZZATORE autorizza espressamente il CONCEDEnte a richiedere a Telecom Italia S.p.A. l'addebito di ogni canone, e di ogni altro importo dovuto per effetto del presente contratto, sulla fattura relativa al bimestre solare in cui scade il pagamento, riconoscendo pertanto tale forma di pagamento quale unica e così convenuta tra le Parti, ed accettando, per il canone di locazione finanziaria, l'applicazione delle condizioni di pagamento stabilite nelle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio di Addebito Indennità di mora, come previsto dalla sopracitata Condizioni.
Anche in deroga al disposto degli Art. 1193 e 1194 del Codice Civile, il CONCEDEnte si riserva la facoltà d'imputare quanto a qualsiasi titolo corrisposto dall'UTILIZZATORE a copertura di eventuali interessi di mora e spese e, successivamente, alla bimestralità di canone, ad iniziare da quella scaduta da maggior tempo. Nel caso di variazioni d'importo della fattura prima della consegna, il canone di locazione finanziaria viene conseguentemente adeguato, con esclusione della facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, e con l'applicazione dell'Art. 15 nel caso di mancata presa in consegna dei beni. Le contestazioni del CONCEDEnte non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute. E' in facoltà del CONCEDEnte ridurre l'importo del canone, dandone comunicazione all'UTILIZZATORE.

Art. 8) INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Qualora, nelle condizioni della locazione finanziaria, l'UTILIZZATORE abbia chiesto il canone indicizzato, questo varierà in relazione all'andamento del parametro di riferimento iniziale, rappresentato dalla media quadratica calcolata sui valori giornalieri dell'"Euribor 3 mesi", base 365, del mese solare rilevato sul giorno immediatamente antecedente. In tal caso, il CONCEDEnte provvede all'adeguamento del corrispettivo a) rilevazione del parametro di riferimento in vigore alla fine di ciascun bimestre;
b) rilevazione della differenza fra la media sub a) ed il parametro di riferimento iniziale del contratto;
c) applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante dal piano di ammortamento finanziario, della differenza sub b), moltiplicata per i giorni del calendario civile di durata del canone e divisa per il coefficiente fisso 36.500 (trecentosessantacinque);
d) emissione del relativo documento contabile (fattura di addebito ovvero nota di accordo), a seconda del caso); l'adeguamento dell'ultimo canone periodico sarà di importo pari all'adeguamento del canone del bimestre precedente;
e) l'adeguamento del canone di importo non superiore a Euro 5 (cinque) non viene immediatamente contabilizzato, ma integrato nell'adeguamento del bimestre successivo, fino a che l'importo dell'imponibile del documento contabile da emettere superi il suddetto limite minimo di Euro 5 (cinque).

Art. 9) OPZIONE D'ACQUISTO DEI BENI

L'UTILIZZATORE ha la facoltà d'acquisto dei beni nel loro complesso, al momento della cessazione della locazione finanziaria, al prezzo indicato e con le eventuali integrazioni di cui all'Art. 7, a condizione che abbia puntualmente adempito a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Qualora l'UTILIZZATORE, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o spedita al CONCEDEnte almeno 120 (centoventi) giorni prima della cessazione della locazione finanziaria, non dichiarasse esplicitamente che non intende acquistare i beni, la facoltà d'acquisto si considera tacitamente ed irrevocabilmente esercitata. Il S.p.A. del bimestre immediatamente successivo alla cessazione della locazione finanziaria e in un'unica soluzione con immediatezza, e in caso di pagamento effettuato in ritardo, con l'indennità di cui all'Art. 7, che l'UTILIZZATORE dichiara di accettare a tale scopo. I beni vengono venduti nello stato in cui si trovano, con esclusione di qualsivoglia garanzia e responsabilità a carico del CONCEDEnte.

Art. 10) TUTELA DELLA PROPRIETA' DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga:
• a notificare agli eventuali terzi proprietari dei locali, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna ed installazione dei beni e mediante lettera raccomandata, da trasmettersi in copia al CONCEDEnte, che i beni stessi sono di proprietà del CONCEDEnte medesimo;
• a notificare al CONCEDEnte, entro 48 (quarantotto) ore dall'avvento a mediante lettera raccomandata, la variazione del recapito di ubicazione dei beni e a non distogliere i beni dalla loro destinazione durante la durata del contratto;
• a rispettare e far rispettare il diritto di proprietà dei beni del CONCEDEnte, in particolare non costituendo pegno né altri vincoli pregiudizievoli a tale diritto nonché a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e di appalti;
• a notificare al CONCEDEnte entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo e mediante lettera raccomandata, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sui beni, nonché loro danni, alterazioni, deperimenti, perdite, sottrazioni, anche parziali indipendentemente dalla causa e fermo restando il disposto degli Art. 4, 11 e 13.

Art. 11) ASSICURAZIONE SUI BENI

Il CONCEDEnte stipula, con Compagnia di sua scelta, una polizza di assicurazione sui beni per il loro intero valore contro i rischi derivanti da furto, incendio, danni diversi e responsabilità civile del CONCEDEnte medesimo; il relativo premio è a carico dell'UTILIZZATORE. Qualunque sia il valore dell'assicurazione e comunque sia determinato, la responsabilità dell'UTILIZZATORE verso il CONCEDEnte cessa solo dopo che quest'ultimo abbia concesso l'intero risarcimento del danno subito. Il CONCEDEnte dichiara quindi di accettare, senza eccezioni alcuna, le clausole, le condizioni ed i termini della polizza assicurativa avuta in copia prima della sottoscrizione del presente contratto e comunque disponibile su http://www.teleleasing.it/fonasi_tlc.pdf

Art. 12) USO E MANUTENZIONE DEI BENI

L'UTILIZZATORE, presi in consegna i beni, si obbliga:
• alla loro custodia presso il recapito indicato, o presso quello ove li abbia trasferiti, curandone la conservazione e la manutenzione con la dovuta diligenza;
• preventivamente autorizzate per iscritto dal Fornitore;
• al loro uso in conformità delle vigenti leggi e disposizioni, anche locali, applicabili;
• all'effettuazione delle denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei beni;
• alla stipulazione con società di sua fiducia o eventualmente con il Fornitore di un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria, impegnandosi a rispettare integralmente tutte le condizioni previste; il relativo canone è a carico dell'UTILIZZATORE;
• al rilascio del consenso al CONCEDEnte, al Fornitore o a chi per essi, di procedere a visita sopralluoghi del recapito di ubicazione dei beni, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi sopra descritti. L'UTILIZZATORE potrà quindi godere dei beni nel modo più ampio, ma ogni e ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, restando ad esclusivo carico dell'UTILIZZATORE stesso, il quale si obbliga, ora per allora, a manlevare il CONCEDEnte da ogni e qualsivoglia pregiudizio o molestia al riguardo.

Art. 13) RIPARAZIONI, DETERIORAMENTI, DANNEGGIAMENTI, PERDITA DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga ad effettuare a proprie cura e spese, tramite il soggetto con cui ha stipulato il contratto di manutenzione di cui all'Art. 12, le necessarie riparazioni, anche straordinarie, dei beni, ed a sottrazione dei beni o di loro parti, fatta eccezione per i danni integralmente ricorsi ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11. La necessità di riparare o sostituire i beni non esonerano comunque l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute, e, qualora il CONCEDEnte la riduzione del canone od il risarcimento di danni, in qualunque caso e per qualsiasi causa o responsabilità si verifici (a perdita o la sottrazione totale dei beni, il presente contratto si risolve di diritto: in caso di deterioramenti, danneggiamenti, perdite o sottrazioni parziali dei beni con danno risarcito al sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11, il CONCEDEnte si obbliga a ridurre il canone in vigore con decorrenza dalla data dell'evento proporzionalmente all'entità del danno medesimo. Il CONCEDEnte, ad avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazione, determina la differenza tra l'importo riconosciuto dalla stessa e il valore attuale al tasso Banca data di risoluzione o dell'avvento nel caso di danno parziale e quale di incasso del risarcimento, ed emette nei confronti dell'UTILIZZATORE fatture o note di credito per l'importo come sopra determinato.

Art. 14) DIVIETO PER L'UTILIZZATORE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI RELATIVI BENI

L'UTILIZZATORE non può, e nessun titolo e per nessun motivo, cedere a terzi il presente contratto e/o relativi beni, né sublocarli o trasferirne comunque il possesso o la detenzione.

Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO DEL CONCEDEnte

Il CONCEDEnte si riserva la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 e ss. C.C. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi di inadempimento:

- ritardo o rifiuto di prendere in consegna i beni;
- reiterato ritardo o mancato pagamento del corrispettivo, indennità di mora e quant'altro previsto all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali da parte dell'UTILIZZATORE;
- violazione degli obblighi di custodia e di corretto utilizzo dei beni;
- mancato rispetto degli Art. 10 e 13;
- violazione dell'obbligo di cessione del contratto e/o dei beni.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'UTILIZZATORE si obbliga:

- alla restituzione immediata, al CONCEDEnte o a chi da costui indicato, dei beni;
- al pagamento immediato dei canoni scaduti e non ancora pagati;
- al pagamento immediato, a titolo di penale, di un importo pari al valore attuale - al tasso Banca Centrale Europea vigente alla data di risoluzione - dei canoni a scadere;
- al pagamento immediato della indennità di mora di cui all'Art. 7 anche per i giorni compresi tra la risoluzione contrattuale ed il saldo degli importi comunque dovuti;
- al pagamento immediato delle eventuali spese giudiziarie e generali in virtù del contratto.

E' comunque facoltà del CONCEDEnte, in luogo della risoluzione, chiedere l'effettivo adempimento dell'obbligazione non adempita dall'UTILIZZATORE, procedendo eventualmente all'esecuzione coattiva dello stesso. Il CONCEDEnte si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta all'UTILIZZATORE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'UTILIZZATORE venga ammesso a qualunque procedimento concorsuale, sia d'incarico fallito, cessi la propria attività o la ceda a terzi.

Art. 16) FACOLTA' DEL CONCEDEnte DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CORRELATI DIRITTI

Il CONCEDEnte ha la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi tempo, il presente contratto e/o i correlati diritti, anche parziali, che gliene derivano, ove consentito dalla legge, avendo già, ora per allora, il consenso dell'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE accetta che la comunicazione di avvenuta cessione gli venga effettuata dal Cessionario.

Art. 17) ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Al sensi e per gli effetti della normativa antidroga tempo per tempo vigente, l'UTILIZZATORE ed il suo rappresentante/si obbligano a fornire le informazioni e i documenti previsti; a tale scopo resta in d'ora inteso che, salvo diversa comunicazione, l'apertura, la variazione e la chiusura del rapporto contrattuale verranno considerate deposte dallo stesso rappresentante/si.

Art. 18) CLAUSOLA FISCALE

Le Parti dichiarano che, ai fini dell'imposta di registro, le operazioni relative al presente contratto sono soggette ad IVA a carico dell'UTILIZZATORE, ove consentito dalla legge. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente e futuro, comunque correlato con il presente contratto e/o con i relativi beni è a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 19) ELEZIONI DI DOMICILIO

Al fini del presente contratto e successivi occorrenze, il CONCEDEnte e l'UTILIZZATORE dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e/o residenze indicate nel contratto medesimo.

Art. 20) FORO CONVENZIONALE

Per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 21) RICHIESTE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Premesso che il Contratto non è condizionato dall'eventuale richiesta o ottenimento dei contributi o agevolazioni di qualsiasi genere, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative nazionali, regionali, locali, comunitarie, e che il Contratto stesso è autonomo ed indipendente concessione o erogazione dei contributi o dall'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituendo causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni periodici, né può l'UTILIZZATORE prendere altresì atto che il Concedente può accedere per il finanziamento dei beni alla Globale. L'effettiva disponibilità di questa provvista deve rispondere ai criteri soggettivi ed oggettivi previsti dalla Bei e può coprire solo una parte del valore dei beni oggetto del Contratto (indicativamente fino ad un massimo del 50%), le cui condizioni tengono conto anche di tale provvista.

Art. 22) DIRITTO DI MODIFICARE UNILATERALMENTE LE CONDIZIONI PRATICHE

Il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, secondo comma, C.C. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dovrà essere comunicata espressamente all'UTILIZZATORE secondo modalità contenute in modo evidenziato e dovrà essere approvata espressamente unilaterale del contratto, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto non recado, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'UTILIZZATORE ha diritto all'applicazione delle condizioni preventivamente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'UTILIZZATORE.

Luogo e data della richiesta
ORIGINALE PER TELELEASING

L'Utilizzatore
Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri

